

Il prospetto informativo per la costituzione di banche a seguito della Comunicazione Consob n. 11029531 dell'8 aprile 2011

Contenuti

1. La costituzione di banche per pubblica sottoscrizione: quadro di riferimento
2. I contenuti del prospetto informativo previsto dalla Comunicazione Consob

1. La costituzione di banche per pubblica sottoscrizione: quadro di riferimento

La Consob, con la recente comunicazione n. 11029531 dell'8 aprile 2011 (la "Comunicazione"), ha fornito importanti chiarimenti in merito agli obblighi informativi a cui devono attenersi i promotori che intendono costituire una società per azioni mediante il procedimento di pubblica sottoscrizione previsto dagli articoli 2333 e 2336 c.c.. Tali disposizioni sanciscono, come noto, la possibilità di raccogliere il capitale iniziale di una costituenda società per azioni a seguito di un'offerta pubblica, subordinando la stipula dell'atto costitutivo alla preventiva sottoscrizione del capitale sociale.

Le norme civilistiche richiamate – introdotte a seguito della riforma societaria del 2003 – necessitano di essere esaminate in combinato disposto con l'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") che detta la disciplina in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari, richiedendo, tra l'altro, la predisposizione di un prospetto che possa offrire all'investitore le dovute informazioni in merito alle caratteristiche dell'emittente e degli strumenti finanziari oggetto di sottoscrizione.

Così descritto il quadro normativo, è possibile notare come, nella recente prassi, si sia fatto ricorso a tale procedura soprattutto in ipotesi di costituzione di intermediari bancari. Il riferimento è, in particolare, al settore del credito cooperativo, ovvero sia a quelle realtà bancarie destinate ad operare su base locale e particolarmente attente al rapporto con il territorio. In tali circostanze, la figura dei potenziali soci/investitori tende a coincidere con quella del piccolo risparmiatore e del cliente della banca al punto da richiedere un maggior grado di tutela e una specifica attenzione da parte delle autorità di vigilanza.

Come risulta espressamente dalle premesse della Comunicazione, dunque, destinatari privilegiati di tale intervento della Consob risultano essere quei soggetti - singoli individui, liberi professionisti, piccole e medie imprese - che intendono riunire un comitato promotore al fine di costituire una nuova banca.

In tale contesto la Comunicazione specifica con maggior dettaglio i requisiti informativi da fornire al sottoscrittore nelle ipotesi descritte, avendo particolare cura di individuare i contenuti sulla base dei quali dovrà essere redatto il relativo prospetto informativo (il "Prospetto"). In altri termini, la Consob giunge a prevedere uno specifico schema di prospetto applicabile alla tipologia delle costituende banche, prevedendo una fattispecie non espressamente presa in esame dal Regolamento n. 809/2004/CE, attuativo della direttiva 2003/71/CE ("Direttiva Prospetti").

2. I contenuti del prospetto informativo previsto dalla Comunicazione Consob

Si riportano di seguito le principali novità introdotte con riferimento a ciascuna sezione del Prospetto e, in particolare, le informazioni da fornire nelle "Avvertenze" che dovranno essere poste dopo la copertina e poi replicate nel capitolo "Fattori di rischio".

In termini generali, è possibile riscontrare nella Comunicazione una serie di previsioni volte ad assicurare che

siano rappresentati ai potenziali sottoscrittori tutti i possibili scenari e le criticità legate all'ipotesi in cui la procedura di pubblica sottoscrizione non vada a buon fine e – con particolare riguardo alla costituzione di banche – che siano evidenziati gli impatti della normativa bancaria di cui al Decreto Legislativo n. 385 dell'1 settembre 1993 ("TUB") relativa alla fase di costituzione dell'intermediario e all'*iter* autorizzativo.

Lo schema di Prospetto previsto dalla Comunicazione si riferisce nello specifico agli intermediari bancari, precisando che in caso di costituende società diverse dalle banche le informazioni richieste dovranno essere adattate.

2.1 Avvertenze

Nelle Avvertenze occorrerà in particolare:

1. specificare che la banca, alla data del Prospetto, non è ancora stata costituita e che non vi è alcuna certezza in merito agli esiti della pubblica sottoscrizione e all'effettiva costituzione della medesima. Allo stesso modo bisognerà evidenziare che non è ancora nota la composizione degli organi sociali chiamati a svolgere le funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società;
2. rappresentare che la costituzione avverrà solo ed esclusivamente a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, che procederà a verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal TUB tra cui, a titolo esemplificativo, il programma di attività e la sussistenza in capo agli organi sociali dei requisiti di onorabilità e professionalità, prefigurando i possibili scenari che potrebbero verificarsi qualora la Banca d'Italia non dovesse concedere l'autorizzazione ovvero nel caso in cui non si perfezionasse l'iscrizione dell'atto costitutivo presso il Registro delle Imprese. In tal caso, la banca non si costituirà e si dovrà procedere alla restituzione immediata ai sottoscrittori di quanto versato a titolo di capitale;
3. fornire informazioni in merito alle previsioni di utili, evidenziando con chiarezza che le stesse rappresentano delle mere previsioni sulla cui effettiva realizzazione non sussiste alcuna certezza, neppure in ordine al momento in cui gli stessi potranno essere conseguiti;
4. rappresentare che occorrerà effettuare il versamento delle somme relative alle quote sottoscritte solo in un momento successivo alla positiva conclusione dell'offerta, esclusivamente mediante bonifico bancario presso l'unico conto corrente indisponibile di cui andranno evidenziati gli estremi, segnalando che le somme saranno indisponibili fino al perfezionamento dell'*iter* costitutivo della banca;
5. evidenziare che le spese di costituzione, di cui andrà indicato il valore stimato, saranno ripartite secondo quanto disposto dall'articolo 2338 c.c., precisando le eventuali spese a carico del sottoscrittore.

2.2 Documento di registrazione

Tra le informazioni di maggior rilievo da inserire nel Prospetto, particolare rilevanza è attribuita: (i) alle informazioni sull'*iter* costitutivo e sull'attività dell'emittente; e (ii) alle informazioni sui promotori dell'iniziativa e all'individuazione delle persone responsabili, precisando che deve essere chiaro il carattere personale della responsabilità assunta da ciascun promotore dell'iniziativa.

In merito alle informazioni relative all'emittente, potrà essere descritta, per grandi linee, la futura attività della costituenda banca (specificando, in particolare: la futura denominazione legale, il futuro luogo di registrazione, la data entro la quale dovrà essere stipulato l'atto costitutivo e la durata prevista nel facsimile di statuto allegato al prospetto, domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opererà, paese di futura costituzione).

Con riferimento ai promotori dell'iniziativa - unici referenti degli investitori fino al momento della costituzione della società - e alla nomina dei primi organi sociali, si segnala che la Comunicazione ritiene opportuno l'inserimento di informazioni che attestino l'onorabilità e l'assenza di condanne, sanzioni o incriminazioni ufficiali.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti Vi preghiamo di contattare:

Milano

Fabio Ilacqua
Tel. +39 02 763741
filacqua@gop.it

Federico Valle
Tel. +39 02 763741
fvalle@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

London

New York

www.gop.it

3

2.3 Nota sugli strumenti finanziari

Per quanto concerne, infine, le informazioni relative agli strumenti finanziari, nel Prospetto dovranno essere inserite tutte le informazioni relative alle azioni della costituenda banca e le condizioni a cui l'offerta è subordinata, avendo particolare riguardo all'indicazione dell'ammontare dell'offerta, alle modalità di sottoscrizione, al periodo di validità dell'offerta, alla revocabilità della sottoscrizione e alle modalità di versamento.

Nella medesima nota devono risultare le spese complessive dell'offerta e, in genere, tutte le spese necessarie per l'avvio dell'iniziativa e la costituzione della società.